

DATI IDENTIFICATIVI DELL'AGGIORNAMENTO

Applicativo:	GISPAGHE
Versione:	23.00.0c00
Tipo Versione	Completa
Data di rilascio:	18.01.2023

Gentile cliente,

La informiamo che è disponibile un aggiornamento **GIS PAGHE**.

Da GIS Start Web: cliccare sull'icona di visualizzazione aggiornamenti e scaricare l'aggiornamento (operazione automatica se attivo il download manager)

Dal sito Ranocchi: accedere all'area riservata del sito

<http://www.ranocchi.it> ed effettuare il download del file di

Aggiornamento 23.00.0c00 (Aggiornamenti software\2023\GIS PAGHE - Gis Paghe 23.00.0c00 Aggiornamento 23.00.0c00)



COMPATIBILITA' E INSTALLAZIONE

GIS PAGHE	22.6.0c03
GIS PARCELLAZIONE	
GIS ANTIRICICLAGGIO	
GIS CONTABILITA'	
GIS 770	
GIS BASE APPLICATIVI	23.00.0c00

L'installazione dell'applicativo è identica per tutti i tipi di server (LINUX o WINDOWS) e può essere eseguita da un qualsiasi client in cui è presente l'applicativo GISPAGHE.

Per effettuare l'installazione dell'aggiornamento eseguire le seguenti operazioni

Da Gis Start Web:

1. nella sezione AGGIORNAMENTI cliccare sull'icona di download per scaricare l'aggiornamento 
2. una volta scaricato cliccare sull'icona verde per installare l'aggiornamento 

Dal sito Ranocchi:

1. Effettuare il download del file **GISPAGHE_Com_2300c0_fullpack0** dall'area riservata del sito [ranocchi.it](http://www.ranocchi.it)
2. Salvare il file in una qualsiasi cartella di un client in cui è presente la procedura GISPAGHE
3. Eseguire il file con un doppio click del mouse
4. Selezionare il nome del **server o locale**
5. Selezionare la **sigla** da aggiornare (es.: LSPAGHE)
6. Selezionare il tasto **installa** per procedere con l'aggiornamento

AVVERTENZE

L'Istat in data **17/01/2023** ha aggiornato l'indice FOI - indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati che, per il mese di **dicembre 2022** risulta essere di **118,2**.

Aggiornata la scheda operativa relativa alle operazioni di cambio anno 2022-2023.

La presente release contiene :

- Imposta sostitutiva sulla rivalutazione TFR – Determinazione del saldo
- Gestione conguaglio tardivo
- Calcolo acconto addizionale comunale
- Legge di Bilancio 2023 (Legge n.197/2022)
- Autoliquidazione Inail 2022 – 2023

SOMMARIO

TABELLE CONTRIBUTIVE/ASSICURATIVE	5
<i>Precisazione</i>	5
<i>Inps</i>	5
• <i>Limiti ivs (annuale e mensile) – Massimale ivs – Minimali Inps – Parametri CIG</i>	5
• <i>FIS Bolzano</i>	5
• <i>FIS Igiene ambientale</i>	5
• <i>Trasporto aereo – Settore contributivo 13200</i>	5
• <i>Trasporto aereo – Settore contributivo 13201</i>	5
• <i>Industria pesca locale – Sett. Contrib. 12200 tab. 1220 – 1221 – 1222 – 2221 – 2222</i>	5
• <i>Industria pesca costiera – Sett. Contrib. 12300 tab. 1231 – 1232 – 2231 – 2232</i>	6
<i>Casse Edile</i>	6
• <i>Cedaiier Rimini – Cod. 6223</i>	6
• <i>Cassa edile di Sondrio – Cod. 7200 – 7201 – 7202</i>	6
<i>Enti</i>	6
• <i>EBNA – Cod. 9730 – 9732</i>	6
• <i>FSBA – Cod. 9732 – 9733 – 9374</i>	6
• <i>EBAV – Cod. da 6301 – 6309</i>	6
• <i>Previr Pastore Dirigenti – Cod. da 6073 a 6098</i>	7
• <i>Fasdac Besusso Dirigenti -Cod. da 6073 a 6098</i>	7
• <i>Fasc – Logistica imprese associate FAI</i>	7
<i>Fondi</i>	7
• <i>Prevedi – Cod. 6181 Cat.0</i>	7
• <i>Prevear – Cod. 6281 Cat. 1 – 11</i>	7
• <i>Pegaso Elettrici – Cod. 6172 Cat. 1 – 2 – 3</i>	7
<i>Inail</i>	7
• <i>Tabelle contributive Inail</i>	7
TABELLE FISCALI	9
<i>Addizionali</i>	9
• <i>Variazioni aliquote addizionali comunali al 13.01.2022.</i>	9
• <i>Comune Torre di mosto L267 – per la decorrenza 2022 è stato inserito lo scaglione 50000 con aliquota pari a 0,70%.</i>	9
• <i>Addizionale regionale Liguria 2023 (Legge Regionale n. 15 del 28 dicembre 2022)</i>	9
RINNOVI CONTRATTUALI	10
900227 – <i>Enti culturali e ricreativi Federculture</i>	10
900233 – <i>Trasporto aereo – catering</i>	10
900247 – <i>Terziario Confesercenti oltre 15 dipendenti</i>	10
<i>Terziario sistema e impresa:</i>	10

- 900248 – Terziario sistema e impresa	10
- 900249 – Terziario sistema impresa > 15 dipendenti	10
900264 – Sicurezza sussidiaria e investigativa Federpol	10
900083 – Autorimesse e noleggio automezzi	10
900323 – Croce rossa italiana	10
ADEGUAMENTO DATI CONTRATTUALI	11
900009 – Carta industria	11
900018 – Edilizia industria	11
900020 – Giocattoli industria	11
900055 – Edilizia artigianato	11
900067 – Edilizia piccola media industria Confapi	11
900087 – Cemento industria	11
900105 – Miniere	11
900135 – Involucri naturali per salumi	11
900180 – Birra e malto	11
900183 – Cooperative di facchinaggio e trasporto	11
900190 – Elettricità	11
900220 – Guardie ai fuochi	11
900211 – Gas acqua	11
900212 – Funzioni locali non dirigenti	12
900223 – Assicurazioni personale amministrativo	12
900233 – Trasporto aereo – Attività aeroportuali	12
900240 – Sicurezza sussidiaria e investigativa AISS	12
900322 – TAC tessili piccola media industria	12
HELP DI CAMPO	12
VOCI E CAUSALI	13
Voci	13
68 – ESONERO 3% CONTR. C/DIPE	13
69 – ESONERO 3% CONTR. C/DIPE 13^	13
70 – ESONERO 3% CONTR. C/DIPE R13^	13
1672 – CONG. IRPEF R. NATURA (c/inps)	13
1673 – CONG. IRPEF R. NATURA (c/ente)	13
1199 – MATERNITA' FACOLT. C/INPS (ore)	13
PROGRAMMI DEL MESE	14
Imposta sostitutiva sulla rivalutazione TFR – Determinazione del saldo	14
Gestione conguaglio tardivo	14
Calcolo acconto addizionale comunale	14
PRECISAZIONI	14
Generazione file Lavoro Agile	14
LEGGE DI BILANCIO 2023	15

<i>Articolo 1, comma 63 – Riduzione dell'imposta sostitutiva applicabile ai premi</i>	15
<i>Articolo 1, comma 281 – Esonero contributivo IVS lavoratori dipendenti</i>	15
<i>Articolo 1, commi 286-287 – Incentivo alla prosecuzione dell'attività lavorativa.....</i>	16
<i>Articolo 1, commi 294-295-296 – Incentivo assunzione percettori reddito di cittadinanza</i>	17
<i>Articolo 1, comma 297 – Proroga incentivo Under 36</i>	17
<i>Articolo 1, comma 298 – Proroga incentivo donne svantaggiate</i>	18
<i>Articolo 1, comma 359 – Congedo parentale.....</i>	19
AUTOLIQUIDAZIONE INAIL.....	20
<i>Autoliquidazione Inail 2022 – 2023.....</i>	20
REVISIONE PROGRAMMI.....	23
<i>Circolare INPS n. 137 del 27.12.2022. Utility per domanda telematica Parità di genere</i>	23
<i>Messaggio INPS n.4593 del 21.12. 2022. Proroga Decontribuzione SUD</i>	25
<i>Congedi parentali e maturazione ratei</i>	27
<i>Gestione UniEmens – Esposizione fringe benefit nelle variabili retributive.....</i>	28
IMPLEMENTAZIONI	29
<i>Elenco beneficiari CIG (BENCIG – TK GIS22554).....</i>	29
CORREZIONI ANOMALIE	30
<i>Gestione cedolino (GESCED – TK GIS22553)</i>	30
<i>Generazione file ARCO (GENARCO – TK GIS22403)</i>	30

TABELLE CONTRIBUTIVE/ASSICURATIVE

Precisazione

Le tabelle Inps ed Enpals, in attesa della circolare da parte dell'Istituto, sono state aggiornate rivalutando gli importi dell'anno precedente dello 7,3 %; la percentuale di perequazione automatica delle pensioni che per quest'anno è nulla, è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 271 del 19/11/2022.

Inps

- Limiti ivs (annuale e mensile) – Massimale ivs – Minimali Inps – Parametri CIG

Aggiornati i nuovi valori per l'anno 2023.

- FIS Bolzano

Con accordo provinciale 15/12/2022 è stato adeguato con decorrenza 01/01/2023 il contributo ordinario FIS Bolzano nel modo seguente:

- 0,50% (2/3 a carico del datore di lavoro e 1/3 carico dei lavoratori), per i datori che occupano mediamente sino a 5 dipendenti nel semestre precedente;
- 0,80% (2/3 a carico del datore di lavoro e 1/3 carico dei lavoratori), per i datori di lavoro che occupano mediamente più di 5 dipendenti nel semestre precedente.

Per il calcolo del contributo fino 5 dipendenti pari a 0,50% è stata creata la nuova voce contributiva 951300 che controlla la presenza in azienda, nella posizione Inps, del codice tabella FIS 11 ed è stata inserita in tutte le tabelle contributive.

Per il calcolo del contributo + 5 dipendenti sono state aggiornate le voci contributive 921300 – 931300 – 941300 che controllano la presenza del codice FIS 9 nella posizione Inps dell'azienda.

Nella tabella FIS codice 11, presente in tabelle, contributive Inps, CODINP è stato eliminato il codice CA 2C e inserito il controllo fino a 5 dipendenti.

- FIS Igiene ambientale

Con accordo 27/12/2022 è stato esteso estesa anche alle aziende con un solo dipendente il versamento del contributo FIS Igiene ambientale. Nella tabella FIS 14, presente in tabelle, contributive Inps, CODINP è stata inserita la nuova scelta fino a 15 dipendenti al campo numero dipendenti. In base al numero dipendenti le aliquote da versare sono le seguenti:

- 0,45% (2/3 a carico del datore di lavoro e 1/3 carico dei lavoratori), per i datori che occupano mediamente sino a 15 dipendenti;
- 0,65% (2/3 a carico del datore di lavoro e 1/3 carico dei lavoratori), per i datori di lavoro che occupano mediamente più di 15 dipendenti.

- Trasporto aereo – Settore contributivo 13200

Modificata descrizione settore contributivo con l'indicazione "no limiti dimensionali". Inserite voci contributive Fis. Create nuove tabelle contributive 1234 – 1235 per gli apprendisti mantenuti in servizio con qualifiche W – R.

- Trasporto aereo – Settore contributivo 13201

Creato nuovo settore contributivo in cui è presente il controllo del numero dipendenti per l'applicazione del contributo CIGS.

- Industria pesca locale – Sett. Contrib. 12200 tab. 1220 – 1221 – 1222 – 2221 – 2222

Inserito aumento annuale del contributo IVS di 0,20% c/azienda con decorrenza 01/2023 (art. 9 L. 413/84. Art 3, comma 1, D.lgs. n. 149/97).

- Industria pesca costiera – Sett. Contrib. 12300 tab. 1231 – 1232 – 2231 – 2232

Inserito aumento annuale del contributo IVS di 0,20% c/azienda con decorrenza 01/2023 (art. 9 L. 413/84. Art 3, comma 1, D.lgs. n. 149/97).

Casse Edile

- Cedaier Rimini – Cod. 6223

Aggiornati contributi da 01/2023. Aggiornata aliquota maggiorazione imp. Inps nella tabella cassa edile, comando CAEDIL, folder parametri di calcolo.

- Cassa edile di Sondrio – Cod. 7200 – 7201 – 7202

Aggiornati contributi da 12/2022.

Enti

- EBNA – Cod. 9730 – 9732

Aggiornati contributi da 01/2023 poiché dal 01/01/2023 tutte le aziende devono aver recepito l'Accordo interconfederale dell'artigianato 17/12/2021.

- FSBA – Cod. 9732 – 9733 – 9374

Aggiornata contribuzione FSBA come previsto dal nuovo regolamento FSBA 2023 che prevede per i datori di lavoro con più di 15 lavoratori, oltre all'aliquota 0,60%, un'ulteriore quota pari a 0,40% sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziale.

Nelle tabelle contributive in oggetto è stata inserita la nuova voce contributiva 973208 con aliquota 0,40% di cui 0,10% c/dipendente, che controlla il numero di dipendenti presente nel campo "Media dipendenti CIGS" nella posizione Inps dell'azienda e viene calcolata solo qualora nel campo indicato sia presente un numero maggiore di 15.

N.B. Per gli utenti che utilizzano tabelle personalizzate (codici tabelle EBNA – FSBA diversi da quelli in oggetto) sarà necessario inserire manualmente nell'eventuale tabella la voce contributiva suddetta.

- EBAV – Cod. da 6301 – 6309

Aggiornata contribuzione FSBA come previsto dal nuovo regolamento FSBA 2023 che prevede per i datori di lavoro con più di 15 lavoratori, oltre all'aliquota 0,60%, un'ulteriore quota pari a 0,40% sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziale.

Nelle tabelle contributive in oggetto è stata inserita la nuova voce contributiva 973208 con aliquota 0,40% di cui 0,10% c/dipendente, che controlla il numero di dipendenti presente nel campo "Media dipendenti CIGS" nella posizione Inps dell'azienda e viene calcolata solo qualora nel campo indicato sia presente un numero maggiore di 15.

N.B. Per gli utenti che utilizzano tabelle personalizzate (codici tabelle EBAV diversi da quelli in oggetto) sarà necessario inserire manualmente nell'eventuale tabella la voce contributiva suddetta. Variate con decorrenza 01/2023 le quote di secondo livello Ebav per i settori metalmeccanici, odontotecnici e panificatori.

Aggiornate tutte le tabelle contributive dei settori non aggiornati entro il 31/12/2022 poiché dal 01/01/2023 tutte le aziende devono aver recepito l'Accordo interconfederale dell'artigianato 17/12/2021.

Con decorrenza 01/01/2023 i codici casistiche particolari 09 – 10 – 11, presenti in azienda, folder enti, bottone dati aggiuntivi, risultano dismessi. Sarà cura dell'utente provvedere all'eventuale sostituzione dei codici suddetti con un codice attualmente valido. Dalla stessa data è stato inoltre introdotto il nuovo codice categorie particolare 12.

- Previr Pastore Dirigenti – Cod. da 6073 a 6098

Nella voce contributiva 60731 Pastore DIR polizza infortuni polizza infortuni è stato eliminato il controllo al campo Validità, in cui precedentemente era presente la scelta “Validità Pers. Pastore”, che controllava la presenza del check “Polizza assicurativa mancante o scaduta” nel folder enti dell’azienda, bottone dati aggiuntivi, poiché da gennaio 2023 la contribuzione per la copertura della polizza infortuni viene applicata per tutti i dirigenti.

Nella voce contributiva c/dirigente relativa alla quota 206,60 è stata sostituita la voce di calcolo 1811 (9811) CONTR.PASTORE C/DIPE NO AUTOSU con la voce 1790 (9790) CONTRIBUTO PASTORE C/DIPE poiché la contribuzione versata al fondo Pastore andrà a coprire solo l’assicurazione vita.

- Fasdac Besusso Dirigenti -Cod. da 6073 a 6098

Con accordo 09/09/2022 è stato stabilito che la copertura della garanzia Long care Term pari a 206,60 euro annui viene compresa nella contribuzione ordinaria c/azienda pari a 5,29%. Dal momento che tale copertura, come indicato nella nota 2 dell’accordo, non rileva ai fini del superamento del massimale di deducibilità pari € 3.615,20, ma risulta completamente deducibile, dall’aliquota contributiva c/azienda 7,16 è stata scorporata l’incidenza del LCT (206,60) e inserita come nuova voce contributiva (codice voce 60740) in cui è stata inserita la scelta “Deducibile” al campo Tipo contributo.

- Fasc – Logistica imprese associate FAI

Creata nuova tabella contributiva valida per le aziende associate alla FAI per le quali il contributo dello 0,6% a titolo di adesione associativa, previsto dal comma 5 dell’articolo 66 CCNL Autotrasporto merci e logistica, non *risulta* dovuto.

Fondi

- Prevedi – Cod. 6181 Cat.0

Creata la categoria 0 per l’inserimento del contributo di adesione contrattuale. Nella tabella contributiva sono presenti due voci, alternative tra loro, la prima per i dipendenti già iscritti, l’altra per i dipendenti non iscritti anche se, per il fondo in questione, l’importo dovuto è lo stesso. La suddetta tabella non va agganciata ai dipendenti poiché il programma in automatico calcolerà il contributo direttamente nel cedolino qualora nel contratto applicato sia presente il nuovo check “Adesione contrattuale” nel Folder 1 Dati generali. Nel caso in cui il Folder 1-Dati generali del contratto risulti modificato o il Folder 8-Contratto dell’azienda risulti sbloccato sarà necessario inserire manualmente il suddetto check per permettere il calcolo del contributo.

N.B. Non è necessario eliminare la tabella 6181 categoria 100 nel folder altre trattenute del dipendente poiché, se presente il check “Adesione contrattuale” nel contratto o in azienda, il programma applicherà in automatico la tabella 0.

- Prevear – Cod. 6281 Cat. 1 – 11

Aggiornato contributo da 01/2023.

- Pegaso Elettrici – Cod. 6172 Cat. 1 – 2 – 3

Inserito aumento contributivo pari a 3 euro previsto da 01/01/2023.

Inail

- Tabelle contributive Inail

Aggiornati parametri autoliquidazione.

La tabella dei parametri autoliquidazione è stata rilevata dalle diverse circolari Inail nonché dalle basi di calcolo, tranne che per il tasso relativo alla rateizzazione, pari allo 1,71%, che è stato rilevato dal Ministero del Tesoro come “tasso medio dei titoli di stato 2022”.

TABELLE FISCALI

Addizionali

- Variazioni aliquote addizionali comunali al 13.01.2022.
- Comune Torre di mosto L267 – per la decorrenza 2022 è stato inserito lo scaglione 50000 con aliquota pari a 0,70%.
- Addizionale regionale Liguria 2023 (Legge Regionale n. 15 del 28 dicembre 2022)

RINNOVI CONTRATTUALI

900227 – Enti culturali e ricreativi Federculture

Accordo 28/12/2022. Rinnovo contrattuale. N.B. N.B. Gli aumenti dei minimi retributivi decorrono da 12/2022, per effettuare il recupero degli arretrati sarà necessario richiamare nel cedolino la voce 880 DIFF. RETRIBUTIVE MESE PREC.

900233 – Trasporto aereo – catering

Sott. 3 – Accordo 07/12/2022. Rinnovo contrattuale. Aggiornato divisore orario mensile.

900247 – Terziario Confesercenti oltre 15 dipendenti

Sott. 2 – Accordo ponte 12/12/2022. Rinnovo parte economica.

Terziario sistema e impresa:

- **900248 – Terziario sistema e impresa**
- **900249 – Terziario sistema impresa > 15 dipendenti**

Accordo ponte 12/12/2022. Rinnovo parte economica.

900264 – Sicurezza sussidiaria e investigativa Federpol

Accordo 07/12/2022. Rinnovo contrattuale.

900083 – Autorimesse e noleggio automezzi

Con la presente release non è stata inserita l'ipotesi di accordo 15/12/2022 poiché le Parti scioglieranno la riserva entro il 31/01/2023. Non appena verrà confermato l'accordo si provvederà tempestivamente alla pubblicazione del contratto aggiornato.

900323 – Croce rossa italiana

Creto nuovo contratto. Trattandosi di un nuovo codice contratto per poterlo visualizzare tra i contratti standard è necessario eseguire il comando IMPTAB – Importazione tabelle e voci paga – Contratti, bottone inserimento contratti, digitare invio sul codice 900323 sott. 1, confermare e infine rispondere affermativamente alla richiesta di eseguire il controllo.

ADEGUAMENTO DATI CONTRATTUALI

900009 – Carta industria

Aggiornato importo elemento di modernizzazione da 01/01/2023.

900018 – Edilizia industria

Creata nuova decorrenza contrattuale 01/01/2023 in cui è stato inserito il check “Adesione contrattuale” nel folder dati generali, utile per il calcolo della quota di adesione contrattuale automatica.

900020 – Giocattoli industria

Creata nuova decorrenza contrattuale 01/01/2023 con l’aggiornamento dell’elemento EGR nel folder 1 dati generali, bottone basi/coeff.

900055 – Edilizia artigianato

Creata nuova decorrenza contrattuale 01/01/2023 in cui è stato inserito il check “Adesione contrattuale” nel folder dati generali, utile per il calcolo della quota di adesione contrattuale automatica.

900067 – Edilizia piccola media industria Confapi

Sott. 1 – Creata nuova decorrenza contrattuale 01/01/2023 in cui è stato inserito il check “Adesione contrattuale” nel folder dati generali, utile per il calcolo della quota di adesione contrattuale automatica.

900087 – Cemento industria

Creata nuova decorrenza contrattuale 01/01/2023 per l’aggiornamento delle maggiorazioni per lavoro straordinario notturno e festivo notturno per le qualifiche operai.

900105 – Miniere

Corretto importo minimo retributivo per il livello 1S per la decorrenza 01/01/2023.

900135 – Involucri naturali per salumi

Corretto importo minimo retributivo per il livello 3 per la decorrenza 01/01/2023.

900180 – Birra e malto

Corretto importo minimo retributivo per i livelli 1 e 3 per la decorrenza 01/01/2023.

900183 – Cooperative di facchinaggio e trasporto

Aggiornate retribuzioni in base a quanto previsto dal CCNL Autotrasporto merci e logistica.

900190 – Elettricità

Creata nuova decorrenza contrattuale con l’aggiornamento del periodo di anzianità ai fini della maturazione del rateo di ferie.

900220 – Guardie ai fuochi

Corretto importo minimo retributivo del livello 4 per la decorrenza 01/2023, differiva di un centesimo.

900211 – Gas acqua

Creata nuovi gruppi apprendistato 16 – 17 – 18 per contratti stipulati dal 01/01/2023.

900212 – Funzioni locali non dirigenti

Creata nuova decorrenza contrattuale 01/01/2023 con l'inserimento della retribuzione valida da gennaio 2023.

900223 – Assicurazioni personale amministrativo

Aggiornata retribuzione livello C11 da 01/2023.

900233 – Trasporto aereo – Attività aeroportuali

Sott. 1 – Modificato divisore settimanale contrattuale indicando 38,5 in luogo di 38 e 37,5. Adeguato l'orario settimanale riparametrandolo al divisore.

900240 – Sicurezza sussidiaria e investigativa AISS

Creata nuova decorrenza contrattuale 01/01/2023 con l'inserimento dell'importo aggiornato degli scatti di anzianità validi da gennaio 2023.

900322 – TAC tessili piccola media industria

Inserita decorrenza retributiva 01/12/2022. N.B. Il contratto è già stato pubblicato in data 20/12/2022.

HELP DI CAMPO

Con la presente release è stato inserito il seguente help di campo:

- Nei progressivi fiscali dipendente folder 4, lentina oneri detraibili, campo 36 "Assicurazione vita, infortuni";

VOCI E CAUSALI

Voci**68 – ESONERO 3% CONTR.C/DIPE****69 – ESONERO 3% CONTR.C/DIPE 13^****70 – ESONERO 3% CONTR.C/DIPE R13^**

Create voci di calcolo. Le medesime voci, con le opportune caratteristiche, sono state create anche nei gruppi voci contrattuali del settore agricolo operai (900058, 900059, etc...etc..)

1672 – CONG.IRPEF R.NATURA (c/inps)**1673 – CONG.IRPEF R.NATURA (c/ente)**

Create nuove voci di calcolo

1199 – MATERNITA' FACOLT.C/INPS (ore)

Corretta descrizione in stampa

PROGRAMMI DEL MESE

Imposta sostitutiva sulla rivalutazione TFR – Determinazione del saldo

Con l'elaborazione della mensilità di gennaio GisPaghe effettua la preparazione dei dati relativi al saldo sulla rivalutazione TFR da versare entro il 16 febbraio 2023 (codice tributo 1713 o 6781 se risulta un saldo a credito).

Nella scheda operativa omonima sono elencate le modalità operative e le stampe di servizio alla gestione in oggetto.

Gestione conguaglio tardivo

Il conguaglio tardivo consente l'effettuazione del conguaglio fiscale entro il 28 febbraio 2023 permettendo così di operare possibili rettifiche sui dati già considerati nelle operazioni di conguaglio, ovvero di aggiungere altri importi non conosciuti in quella sede.

Nella scheda operativa omonima, sono elencate le modalità operative per procedere, dove necessario, al conguaglio tardivo.

Calcolo acconto addizionale comunale

Il programma di calcolo **CALACCO** determina l'importo dell'acconto da trattenere in forma rateizzata a partire da febbraio/marzo 2023.

Il calcolo dell'acconto dell'addizionale comunale viene eseguito in automatico dal programma per i mesi di Gennaio e Febbraio, quindi il comando CALACCO è da utilizzare solo in casi particolari per i quali si rende necessario ricalcolare gli acconti.

Nella scheda operativa omonima, sono elencate le modalità operative per procedere, dove necessario, al calcolo dell'acconto dell'addizionale comunale.

La schede operative sono consultabili dall'utente, tramite il tasto funzione Shift+F1.

PRECISAZIONI

Generazione file Lavoro Agile

Con una delle prossime versioni verrà rilasciata una nuova funzionalità che consentirà di assolvere agli obblighi di comunicazione anche attraverso la generazione e l'invio di file excel come modalità alternativa, resa disponibile dal ministero del lavoro per l'inoltro massivo delle comunicazioni di lavoro agile, mediante l'applicativo informatico.

Come già anticipato nella versione 22.06.00c03 del 05.01.2023, con l'installazione del base 23.00.0c00 spedito il 18.01.2023, l'utente può generare il file in modalità REST. (RIF Note del 22.06.00c03 per riferimenti circa la predisposizione degli archivi e la generazione del file).

LEGGE DI BILANCIO 2023

Novità **Legge di bilancio 2023** (Legge n. 197 del 29 dicembre 2022).

La legge di bilancio per il 2023 contiene alcune novità in tema di lavoro che riguardano altrettanti argomenti legati all'amministrazione del personale e alle tematiche del lavoro.

Di seguito vengono elencati gli argomenti che maggiormente incidono a livello operativo nella procedura Gis Paghe.

Argomento	Riferimento
Riduzione dell'imposta sostitutiva applicabile ai premi	Art.1 comma 63
Esonero contributivo ivs lavoratori dipendenti	Art.1 comma 281
Incentivo alla prosecuzione dell'attività lavorativa	Art.1 commi 286-287
Incentivo assunzione percettori reddito di cittadinanza	Art.1 commi 294-295-296
Proroga incentivo under 36	Art.1 comma 297
Proroga incentivo donne svantaggiate	Art.1 comma 298
Congedo parentale	Art.1 comma 359

Articolo 1, comma 63 – Riduzione dell'imposta sostitutiva applicabile ai premi

	<p>NORMATIVA</p> <p><i>“63. Per i premi e le somme erogati nell'anno 2023, l'aliquota dell'imposta sostitutiva sui premi di produttività, di cui all'articolo 1, comma 182, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e' ridotta al 5 per cento.”.</i></p>
---	---

	<p>APPLICATIVO</p> <p>In Gis Paghe aggiornata la tabella parametri irpef (comando PARIRF), folder 6 – Straordinari e premi inserendo 5% al campo aliquota tassazione straordinari/premi.</p>
---	--

Articolo 1, comma 281 – Esonero contributivo IVS lavoratori dipendenti

	<p>NORMATIVA</p> <p><i>“281. In via eccezionale, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, l'esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore, previsto dall'articolo 1, comma 121, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e' riconosciuto nella misura di 2 punti percentuali con i medesimi criteri e modalità di cui al citato articolo 1, comma 121, della legge n. 234 del 2021 ed e' incrementato di un ulteriore punto percentuale, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 1.923 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.”.</i></p>
---	---



APPLICATIVO

Viene reintrodotta, per l'anno di imposta 2023, l'esonerazione sull'aliquota dei contributi previdenziali IVS dovuta dai lavoratori dipendenti del settore pubblico e privato, ad esclusione dei lavoratori domestici, riprendendo l'analoga norma in vigore nel 2022.

Il nuovo articolo di legge prevede che l'esonerazione a favore del dipendente sia pari:

- al 3%, se la retribuzione imponibile non eccede l'importo mensile di 1.923 euro;
- al 2%, se la retribuzione imponibile mensile è superiore a 1.923 euro e non eccede l'importo di 2.692 euro.

In **Gis Paghe** aggiornata l'esposizione in Uniemens dell'esonerazione 2% ed inserito l'esonerazione del 3% a seguito della comunicazione a stretto giro da parte dell'Inps della circolare che verrà pubblicata nei prossimi giorni.

Pertanto, dopo l'installazione della presente release e con l'elaborazione del mese di gennaio il programma effettua l'erogazione del bonus 3% per i dipendenti che rientrano nel limite di reddito di 1923 e continua a calcolare l'esonerazione 2%, per i dipendenti che rientrano invece nel limite di 2692,00 euro.

Articolo 1, commi 286-287 – Incentivo alla prosecuzione dell'attività lavorativa



NORMATIVA

“286. I lavoratori dipendenti che abbiano maturato i requisiti minimi previsti dalle disposizioni di cui al comma 283 per l'accesso al trattamento di pensione anticipata flessibile possono rinunciare all'accredito contributivo della quota dei contributi a proprio carico relativi all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima. In conseguenza dell'esercizio della predetta facoltà viene meno ogni obbligo di versamento contributivo da parte del datore di lavoro a tali forme assicurative della quota a carico del lavoratore, a decorrere dalla prima scadenza utile per il pensionamento prevista dalla normativa vigente e successiva alla data dell'esercizio della predetta facoltà. Con la medesima decorrenza, la somma corrispondente alla quota di contribuzione a carico del lavoratore che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare all'ente previdenziale, qualora non fosse stata esercitata la predetta facoltà, è corrisposta interamente al lavoratore.

287. Le modalità di attuazione del comma 286 sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.”



APPLICATIVO

Viene previsto un incentivo per i lavoratori dipendenti che, pur avendo raggiunto entro il 31 dicembre 2023 i requisiti per il trattamento pensionistico anticipato (cd. Quota 103), decidano di rimanere in servizio.

Il riconoscimento del beneficio non è automatico in quanto è l'interessato a dover decidere se fruirne o meno. È prevista, infatti, in capo al dipendente, la facoltà di scelta tra:

- continuare a versare la quota di contributi a suo carico in modo da aumentare l'importo della pensione futura;
- godere dell'incentivo, rinunciando, ai fini pensionistici, all'accredito contributivo della quota a proprio carico e ricevere direttamente in busta paga il valore della quota stessa.

In **Gis Paghe** si attende apposito decreto attuativo ministeriale nonché apposita circolare INPS.

Articolo 1, commi 294-295-296 – Incentivo assunzione percettori reddito di cittadinanza



NORMATIVA

“294. Al fine di promuovere l'inserimento stabile nel mercato del lavoro dei beneficiari del reddito di cittadinanza di cui agli articoli da 1 a 13 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, ai datori di lavoro privati che, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, assumono tali soggetti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e' riconosciuto, per un periodo massimo di dodici mesi, l'esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. L'esonero non si applica ai rapporti di lavoro domestico.

295. L'esonero di cui al comma 294 e' riconosciuto anche per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023.

296. L'esonero di cui ai commi 294 e 295 e' alternativo all'esonero di cui all'articolo 8 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.”.



APPLICATIVO

In **Gis Paghe** essendo l'incentivo subordinato all'autorizzazione della Commissione Europea, trattandosi di misura selettiva soggetta alla disciplina in materia di aiuti di stato prevista dagli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), per la fruibilità dello stesso è necessario attendere l'autorizzazione della Commissione Europea nonché l'apposita circolare da parte dell'Inps.

Articolo 1, comma 297 – Proroga incentivo Under 36



NORMATIVA

“297. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile stabile, le disposizioni di cui al comma 10 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, si applicano anche alle nuove assunzioni a tempo indeterminato e alle trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023. Per

le assunzioni di cui al primo periodo, il limite massimo di importo di 6.000 euro di cui al comma 10 dell'articolo 1 della predetta legge n. 178 del 2020 e' elevato a 8.000 euro."



APPLICATIVO

L'esonero in trattazione, riprendendo esplicitamente la norma contenuta nella Legge n. 178/2020, sarà riconosciuto per le assunzioni a tempo indeterminato, nonché per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, effettuate nell'anno 2023 relativamente ai soggetti che non hanno compiuto il trentaseiesimo anno di età, e non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro nel corso dell'intera vita lavorativa.

Ricordiamo che l'esonero in questione è pari al 100% della contribuzione datoriale (con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL e ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche) nel limite massimo di 8.000 euro anziché 6.000 del precedente esonero e spetta per 36 mesi, elevato a 48 mesi per le assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.

In **Gis Paghe** essendo l'incentivo subordinato all'autorizzazione della Commissione Europea, trattandosi di misura selettiva soggetta alla disciplina in materia di aiuti di stato prevista dagli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), per la fruibilità dello stesso è necessario attendere l'autorizzazione della Commissione Europea nonché l'apposita circolare da parte dell'Inps.

Articolo 1, comma 298 – Proroga incentivo donne svantaggiate



NORMATIVA

"298. Al fine di promuovere le assunzioni di personale femminile, le disposizioni di cui al comma 16 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, si applicano anche alle nuove assunzioni di donne lavoratrici effettuate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023. Per le assunzioni di cui al primo periodo, il limite massimo di importo di 6.000 euro di cui al comma 16 dell'articolo 1 della predetta legge n. 178 del 2020 e' elevato a 8.000 euro."



APPLICATIVO

L'esonero in trattazione, riprendendo esplicitamente la norma contenuta nella Legge n. 178/2020, sarà riconosciuto per le assunzioni a tempo determinato, indeterminato, nonché per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, effettuate nell'anno 2023 relativamente a donne definite "svantaggiate" (vedere L.178/2020).

Ricordiamo che l'esonero in questione è pari al 100% della contribuzione datoriale (con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL e ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche) nel limite massimo di 8.000 euro anziché 6.000 del precedente esonero e spetta per 12 mesi, elevato a 18 mesi per le assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato.

In **Gis Paghe** essendo l'incentivo subordinato all'autorizzazione della Commissione Europea, trattandosi di misura selettiva soggetta alla disciplina in materia di aiuti di stato prevista dagli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), per la fruibilità

dello stesso è necessario attendere l'autorizzazione della Commissione Europea nonché l'apposita circolare da parte dell'Inps.

Articolo 1, comma 359 – Congedo parentale



NORMATIVA

“359. Al primo periodo del comma 1 dell'articolo 34 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , elevata, in alternativa tra i genitori, per la durata massima di un mese fino al sesto anno di vita del bambino, alla misura dell'80 per cento della retribuzione ». La disposizione di cui al primo periodo si applica con riferimento ai lavoratori che terminano il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità di cui rispettivamente al capo III e al capo IV del testo unico di cui al decreto legislativo n. 151 del 2001 successivamente al 31 dicembre 2022.”.



APPLICATIVO


Il comma in oggetto prevede un incremento della misura dell'indennità per congedo parentale, commisurata sulla retribuzione, dal 30 all'80% in alternativa tra i genitori e per la durata massima di un mese, da usufruire entro il sesto anno di vita del bambino ovvero entro il sesto anno dall'ingresso in famiglia del minore, nel caso di adozione o affidamento. Poiché i congedi parentali sono fruibili in forma frazionata, la somma di tali ulteriori periodi non può superare il mese intero previsto dalla norma. In **Gis Paghe** si attende apposita circolare dell'Inps.

AUTOLIQUIDAZIONE INAIL

Autoliquidazione Inail 2022 – 2023

Per elaborare le autoliquidazioni l'utente dovrà accedere al 2022/AP nella seguente modalità, già spiegata nel manuale "Operazioni di cambio anno":

Per poter accedere alla procedura anno precedente è necessario richiamare il **comando MESE** – Mese in elaborazione, ed impostare l'anno di elaborazione 2022 tramite il tasto funzione "F3".



L'Autoliquidazione Inail 2022-2023, fermo restando il primo versamento al **16/02/2023**, prevede alcune conferme/novità:

❖ Invio telematico dell'autoliquidazione:

l'invio telematico deve essere effettuato entro il **28 Febbraio** ed il datore di lavoro deve:

Presentare la dichiarazione delle retribuzioni **telematica**, comprensiva dell'eventuale comunicazione del pagamento in quattro rate (ai sensi delle leggi n. 449/97 e n. 144/99), nonché della domanda di riduzione del premio artigiani (ai sensi della legge n. 296/2006) in presenza dei requisiti previsti, utilizzando i servizi telematici "Invio dichiarazione salari" o "AL.P.I. online".

❖ Opzione per la rateizzazione:

- Il datore di lavoro che intenda avvalersi per la prima volta o continuare ad avvalersi della rateazione, deve barrare l'apposita casella SI (campo 91 del modello della dichiarazione delle retribuzioni come da istruzioni Autoliquidazione).
- Il datore di lavoro che intenda modificare la modalità di pagamento rateale, versando il premio in unica soluzione, deve esprimere tale volontà barrando la apposita casella NO (campo 91 del modello della dichiarazione delle retribuzioni come da istruzioni Autoliquidazione INAIL).

In GIS Paghe, come già avvenuto per l'anno precedente, il flag "Rateazione" deve essere sempre attivato qualora si voglia usufruire della rateazione.

N.B.: Qualora si voglia modificare la scelta di rateazione effettuata nell'anno precedente è necessario attivare il check "Richiesta no rate" presente in gestione autoliquidazione.

La volontà di avvalersi o meno del pagamento in quattro rate deve sempre essere comunicata.

❖ **Le aziende non artigiane** che hanno in forza solo apprendisti sono obbligate alla presentazione dell'autoliquidazione 2022/2023 indicando la retribuzione a "zero".

❖ **Aziende artigiane**

Le aziende artigiane senza dipendenti e assimilati, per le quali dalle basi di calcolo del premio risulta una rata anticipata 2022, comprensiva del premio artigiani e del premio dipendenti devono indicare il valore "zero" nel campo "Retribuzioni complessive" del modulo telematico da inviare all'INAIL per la dichiarazione delle retribuzioni (servizio "AL.P.I online") oppure nello specifico campo del tracciato record (servizio "Invio Telematico Dichiarazione Salari").

La riduzione della regolazione 2022 del premio per le imprese artigiane (**L.296/2006**) è pari al **5,68%**.

Inoltre, come per l'anno precedente, le aziende artigiane per ottenere la riduzione relativa al 2023 devono certificare, barrando l'apposita casella 92 del modello 1031 (come da istruzioni Autoliquidazione INAIL), di avere presentato l'apposita richiesta di ammissione al beneficio.

In **GisPaghe**, in Gestione Autoliquidazione sono presenti i campi "Requisiti ex L.296/2006" sia per l'anno 2023 e sia per l'anno 2022, quest'ultimo evidenziato in gestione con "A.P."

LABOUR - Paghe2023 - v.23.00.0c00 - AUTOLIQUIDAZIONE INAIL

Schermo Stampate Funzioni Help

Anno: 2022

Codice azienda: 3 RANOCCHILAB SRL - ENPALS Automatica

Codice fiscale: 02205480426 Stato: **Compilata**

Ragione sociale: RANOCCHILAB SRL - ENPALS Telematico

Sede Inail: [] Modello

Codice ditta: 111111111 Requisiti ex L.296/06: Tutti Data scadenza: 16/02/2023

Controcodice: 22 Requisiti ex L.296/06 AP: Tutti Pagamento: Rateale

Codice PIN: 3333333 Richiesta no rate:

% rid. montana: [] Sconto premio artigiani su rata: Nessuna riduzione

% rid. svantaggiata: []

PAT	Voce	Dal	Al	Retrib. compl.	Regolazione	Rata	Artigiani	Stato
11111111	313	01/01	31/12	2.341,00	43,17	43,17		Compilata
	314	01/01	31/12	2.341,00		11,82		Compilata
Tot. PAT					54,99	54,99		Compilata
22222222	1200	01/01	31/12					
	1472	01/01	31/12					
Tot. PAT								Compilata
Totali				4.682,00	55,00	55,00		110,00

Figura 1

N.B.: in fase di creazione di una nuova autoliquidazione il campo relativo alla L.296/2006 dell'anno precedente viene automaticamente letto e proposto a video dall'autoliquidazione dell'anno precedente e nel caso sia presente una scelta, la stessa, viene di default proposta anche per il campo relativo all'anno attuale.

In presenza del campo “A.P.” la riduzione sulla regolazione per le imprese artigiane viene applicato in automatico.

I due campi, sono inoltre presenti anche a livello di singola Pat oltre che nella videata principale dell'autoliquidazione:




Figura 2

In presenza di una scelta presente nella videata principale (Figura 1), questa avrà priorità rispetto a quelle eventualmente indicate in ogni singola Pat (Figura2) e verranno applicate per tutte le Pat che saranno, quindi, soggette alla riduzione del premio.

Qualora nella videata principale i campi siano selezionati con “Nessuno sconto” può essere applicata la riduzione del premio per singola Pat con i campi sopra evidenziati.

- ❖ **L'imponibile Inail da prendere a base per i dipendenti Part-Time** non è la retribuzione effettivamente percepita dal dipendente, bensì la retribuzione convenzionale oraria (minimale o tabellare) determinata moltiplicando la retribuzione convenzionale oraria per le ore complessivamente retribuite.

In GIS Paghe è presente il comando UTINA – Utility dati Inail che permette tramite la scelta 2 – Ricalcola imponibile INAIL part-time di rieseguire il calcolo dell'imponibile in base alla scelta presente in anagrafica studio, folder 8 – Opzioni, bottone “INAIL”, campo “CEDOLINO: Part-time imponibile INAIL= INPS.

Per non effettuare il controllo sull'imponibile Inps (retribuzione effettiva), ma solo sul minimale INPS è necessario inserire “N” in tale campo.

Per non effettuare neanche il controllo del minimale Inps inserire “1”.

REVISIONE PROGRAMMI

Circolare INPS n. 137 del 27.12.2022. Utility per domanda telematica Parità di genere

Ai fini dell'ammissione all'esonero trattato nella circolare in oggetto, i datori di lavoro del settore privato **in possesso della certificazione della parità di genere conseguita entro il 31 dicembre 2022**, per il tramite del rappresentante legale, di un suo delegato o dei soggetti di cui all'articolo 1, commi 1 e 4, della legge 11 gennaio 1979, n. 12, potranno inoltrare apposita domanda all'INPS, avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza *on-line* "PAR_GEN" appositamente predisposto dall'Istituto sul sito internet www.inps.it, nella sezione denominata "Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)".

Per l'anno 2022, al fine di garantire la possibilità di accedere all'esonero in esame a tutti i datori di lavoro che abbiano conseguito la certificazione della parità di genere nel corso dell'annualità considerata e trattandosi di una prima attuazione di detta misura, **le domande volte al riconoscimento dell'agevolazione possono essere presentate a decorrere dal 27 dicembre 2022 e fino al 15 febbraio 2023**. Resta fermo che, ai fini dell'ammissibilità all'esonero, i datori di lavoro dovranno essere in possesso della certificazione **entro il 31 dicembre 2022**.

La domanda telematica di autorizzazione all'esonero contiene le seguenti informazioni:


- 1) i dati identificativi del datore di lavoro;
- 2) la retribuzione media mensile stimata relativa al periodo di validità della certificazione di parità di genere di cui all'articolo 46-bis del Codice delle pari opportunità tra uomo e donna;
- 3) l'aliquota datoriale media stimata relativa al periodo di validità della certificazione di parità di genere di cui al citato articolo 46-bis;
- 4) la forza aziendale media stimata relativa al periodo di validità della certificazione di parità di genere di cui al citato articolo 46-bis;
- 5) il periodo di validità della certificazione di parità di genere di cui al citato articolo 46-bis;
- 6) la dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, di essere in possesso della certificazione di parità di genere di cui al citato articolo 46-bis.

L'Istituto comunicherà, in calce al medesimo modulo di istanza *on-line*, l'ammontare dell'esonero che potrà essere fruito. Per la fruizione dell'esonero GisPaghe verrà aggiornato in una delle prossime release

Per quanto riguarda l'estrapolazione dal programma GisPaghe, di alcune delle informazioni utili alla compilazione del modulo di istanza predetto, l'utente può avvalersi della nuova utility **UT012023-Utilità gennaio 2023**.

A seguito dell'esecuzione del programma predetto, il programma mostra la seguente videata, dove l'utente può scegliere se mostrerà tutte le aziende (check- Elenco completo....) ovvero non accendere il check e digitare direttamente conferma.

In questo secondo caso il programma mostrerà le informazioni esclusivamente per le aziende presenti nel programma "Gestione comunicazioni – GEISTAT" relativamente alla statistica 9252-RAPPORTO BIENNALE SITUAZIONE PERSONALE 2022.



Per ogni azienda presente in elenco il programma produrrà le seguenti informazioni:

The screenshot shows the same application window as above, but the dialog box is closed. The table in the main area now contains one row of data. The columns are: 'Azienda' (315), 'Ragione sociale' (empty), 'Cod. fiscale' (empty), 'Posizione Inps' (1), 'Retribuzione medi' (2.552,12), 'Aliq. media' (40,13), 'Forza azie media' (131,50), and 'Periodo' (01/2022 - 12/2023).

Azienda	Ragione sociale	Cod. fiscale	Posizione Inps	Retribuzione medi	Aliq. media	Forza azie media	Periodo
315			1	2.552,12	40,13	131,50	01/2022 - 12/2023

Messaggio INPS n.4593 del 21.12. 2022. Proroga Decontribuzione SUD

La Commissione Europea, con la decisione C(2022) 9191 *final* del 6 dicembre 2022, ha prorogato l'applicabilità della decontribuzione in oggetto al **31 dicembre 2023**.

In forza della suddetta autorizzazione, i benefici in oggetto potranno trovare applicazione fino al mese di competenza dicembre 2023.

L'Istituto, con il messaggio in argomento aggiunge inoltre che per quanto concerne l'esonero contributivo in oggetto riferito al periodo 1° gennaio 2024 – 31 dicembre 2029, le relative istruzioni saranno fornite all'esito del procedimento di autorizzazione ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa applicabile in materia di aiuti di Stato.

Per quanto attiene alle modalità di fruizione della misura in oggetto l'Istituto rinvia alle indicazioni già fornite con riferimento alla Circolare n. 90 del 27 luglio 2022. (Rif. Note GisPaghe 22.4.1c00 del 29.07.2022).

Con la presente release è stata pertanto aggiornata la tabella **47-Incentivo occupazione svant.SUD DL.178/2020 22-23**, presente nelle tabelle contributive INPS (PARINP).

LS-NEW2023 - Paghe2023 - v.23.00.0c00 - INPS PARAMETRI DI CALCOLO

Schermo Stampate Funzioni Help

2023

1 Parametri | 2 Minimali | 3 Settori contributivi | 4 Tipo agevolazione | **5 Tipo esoneri** | 6 Dpr 602 | 7 parametri CIG/Solid.

Codice	Descrizione	Tipo	Sigla esonero	CA	%t
45	DL n. 104/2020 ar. 7 assunzioni tempo determ.		IRST		1
46	Incentivo occupazione svantaggiate SUD DL.178/2020		ACAS		
47	Incentivo occupazione svant.SUD DL.178/2020 22-23		DESU		

47 Incentivo occupazione svant.SUD DL.178/2020 22-23

Tipo agevolazione: #

Tipo contribuzione Inps: #

Sigla esonero Uniemens: **DESU** # Agevolazione contributiva SUD art.1,c.da CA

Riduzione contributiva: **30.00** Importo totale su dipendente

Tipologia dipendenti: Tutti

Sigla credito Uniemens corrente: **L565** # Conguaglio esonero art.1, c.da 161 a 168

Sigla credito Uniemens arretrato: **L571** # Arr.conguaglio esonero art.1,c.da 161 a

Sigla cred.Uniemens conguagliato: #

Sigla debito Uniemens: #

Tipo incentivo Uniemens: **H00** # Stato

Sigla Inail: #

Periodo inizio agevolazione: **07/2022** Periodo fine arretrati: **07/2022** Riduzione:

Periodo inizio recupero: **07/2022** Periodo fine recupero: **10/2022** Durata: **18** ✓

Ultima data utile x avere esonero: **31/12/2023** Data termine esonero: Durata TD:

Tetto massimo annuo: **9999999,99** Tetto dipe relativo a intero periodo: Ex Scau Ex Inpdap Altri Dati

Inoltre la conversione di questa versione provvederà ad inserire **31.12.2023**, nella data di fine esonero, presente nella "lente"-Esoneri del Folder 3 – Contributi dell'anagrafica dipendente.

RELEASE01 - Paghe2023 - v.23.00.0c00 - ANAGRAFICA DIPENDENTE

Schermo Stampate Funzioni Help

2023

Codice azienda
Codice dipendente

RELEASE01 - Paghe2023 - v.23.00.0c00 - ANAGRAFICA DIPENDENTE-ALTRI ESONERI CONT

Schermo Stampate Funzioni Help

1 Anagrafica | 2 Familiari

Inquadramento
Qualifica INPS - 1
Qualifica INPS - 2
Part-time agevolato
Tipo contratto
Tipo agevolazione
Altre agevolazioni
Tipo lavoratore
DL 76/2013
Esoneri contributivi

Esoneo rientro maternita'
Data inizio esoneo
Data inizio cedolino

Codice	Descrizione	Periodo inizio	Periodo fine
46	Incentivo occupazione svantaggiata SUD DL.17	17/06/2022	30/06/2022
47	Incentivo occupazione svant.SUD DL.178/2020	01/07/2022	31/12/2023

Codice esoneo **47** Incentivo occupazione svant SUD DL.178/2020 22-23

Data inizio esoneo **01/07/2022**
Data inizio cedolino **01/07/2022**
Mesi/Giorni rapporti precedenti
Teorico rapporti precedenti
Data fine esoneo **31/01/2023**
Perc. Part-time

Forza arretrati
Tetto max agevolazione
Tetto max agevolaz. mese
Mesi formaz. apprendistato
Redd.cittadinanza 2^ peri
Presenza Ente formazione
Sospensione sgravio

Malattia

Assegni familiari

Personale nucleo
Tabella assegni
Cod.fiscale richiedente
Figli oltre al primo
Importo assegno
Versati coniuge

Reddito familiare (Classe)
Sospensione coniuge

UniEmens
Escluso da UniEmens
Insegnanti calendario su 6 giorni
Mensilita' UniEmens **14,000**
% Part-time verticale

Lavoro emerso SosPensive

Con tali variazioni, l'utente può procedere direttamente alla elaborazione dei cedolini di gennaio, lasciando agganciata in anagrafica dipendente la tabella 47.

Il programma continuerà pertanto ad applicare la Decontribuzione Sud anche nell'anno 2023, utilizzando le medesime regole sia per il conguaglio, sia per quanto attiene all'esposizione in UniEmens.

Gestione UniEmens – Esposizione fringe benefit nelle variabili retributive

Così come riportato al paragrafo 3.1 del messaggio Inps n. 4616 del 22.12.2022, nella denuncia UniEmens di competenza dicembre 2022 sarà possibile utilizzare la sezione <VarRetributive>, con le variabili retributive, per ciascuna competenza del 2022, che dovrà essere valorizzata singolarmente in <AnnoMeseVarRetr>, interessata da fringe benefit. (RIF. Note di Release 22.06.00c2 del 29.12.2022)

Con la presente release la sezione “Variazioni retributive” è stata implementata permettendo l’inserimento di un numero di mensilità superiori a quelle permesse in precedenza.

RELEASE02 - Paghe2023 - v.23.00.0c00 - GESTIONE UNIEMENS-VARIAZIONI RETRIBUTIVE

Schermo Stampe Funzioni Help

Mese/Anno: Dicembre
Codice azienda: 116502


Periodo	Matr.Inps	Qual. 1	Qual. 2	Qual. 3	Tipo con	Tipo lav	Gruppo	Alt	Causale	Imponibile	Contributo
01/2022									FRIBEN	35,16	12,65
02/2022									FRIBEN	245,44	88,26
03/2022									FRIBEN	240,30	87,01
04/2022									FRIBEN	240,30	86,46
05/2022									FRIBEN	240,30	87,01
06/2022									FRIBEN	240,30	87,08
07/2022									FRIBEN	440,30	158,80
08/2022									FRIBEN	240,30	86,62
09/2022									FRIBEN	240,30	86,62
10/2022									FRIBEN	240,30	86,65
11/2022									FRIBEN	240,30	86,62

Mese/Anno: 01/2022
Matericola:
Qualifica 1: Non impostata
Qualifica 2: <Non presente>
Qualifica 3: Non impostata
T. contr.:
T. lav.:
Retribuzione: Gruppo Alt Causale: FRIBEN 00
Aumento R:
Ore lavorate:
Sett. utili retribuite:
Giorni utili Enpals: 26
Giorni retribuiti: 53
Presenti:
Variazioni retributive:
Incentivi:
Importo incentivo corrente:
Importo incentivo arretrato:

IMPLEMENTAZIONI**Elenco beneficiari CIG (BENCIG – TK GIS22554)**

Con la presente versione il programma in oggetto è stato implementato con la possibilità di generare il nuovo file in formato CSV contenente la lista dei beneficiari a corredo della domanda di accesso all'assegno di integrazione salariale erogato dal FIS e dai Fondi di solidarietà (di cui agli articoli 26 e 40 del D.lgs 14 settembre 2015, n. 148). Riferimento messaggio INPS n. 4653 del 28.12.2022.

Per generarlo l'utente dovrà eseguire il comando BENCIG e scegliere l'ultima opzione, di seguito indicata:



Il file prodotto sarà costituito da due colonne, una compilata con il codice fiscale ed una con la qualifica (I ed O).

CORREZIONI ANOMALIE

Gestione cedolino (GESCED – TK GIS22553)

Per gli ex apprendisti con qualifica C e D non veniva calcolato il contributo CIGO e CIGS in alcuni settori, nonostante la voce contributiva fosse presente nella tabella.

Generazione file ARCO (GENARCO – TK GIS22403)

Attualmente nel file generato con il comando GENARCO (lista anagrafiche da inviare al fondo ARCO) non venivano inclusi gli assunti dopo 01/07/2021.

Solo per il contratto LEGNO, ARREDAMENTO PICCOLA MEDIA INDUSTRIA, il contributo di 5 euro mensili è dovuto anche per i neo assunti a tempo indeterminato. In questo caso va inviata l'anagrafica con i dati relativi ai soli nuovi dipendenti. Per il CONTRATTO LEGNO, ARREDAMENTO INDUSTRIA invece null'altro è dovuto rispetto al contributo di 100 euro previsto a luglio 2021.